

Trasporto su strada: I RAPPORTI DI LAVORO



■ Mario Fusani

Parliamo di regolarità dei rapporti di lavoro con coloro che guidano mezzi necessari per lo svolgimento dei trasporti e “Documento rapporto di lavoro” a dimostrare del titolo in base al quale il trasportatore presta servizio presso l’impresa di trasporto.



La regolarità dei rapporti con coloro che guidano i mezzi necessari per lo svolgimento dei trasporti è una questione fondamentale per tutte le aziende operanti nel settore dell’autotrasporto. Nella foto a lato, l’avvocato giuslavorista Mario Fusani

Una questione di particolare importanza per tutte le aziende operanti nel settore è quella della regolarità dei rapporti con coloro che guidano i mezzi necessari per lo svolgimento dei trasporti.

Quale premessa di questo intervento va detto che la materia trova regolamentazione in plurime fonti tra cui quella Comunitaria in virtù del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

In particolare, l’art. 4 di tale Regolamento prevede che ai fini di tale norma si applichino le seguenti definizioni:

a) “trasporto su strada”: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci.

Detto ciò, è utile ricordare che ogni conducente deve avere con sé il c.d. “Documento rapporto di lavoro”, nell’ambito della più generale Lista di controllo prevista dal Ministero dei Trasporti.

Infatti, ai sensi di quanto prevede l’art. 12 del D.M. n. 212 del 22

maggio 1998, durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto.

Inoltre, in caso di veicoli noleggiati, la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all’impresa locataria.

Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto, invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito.

Il rischio per l’azienda, nel caso di inadempimento a tale obbligo, è quello di essere segnalata all’Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche, con il rischio di poter subire l’applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Con riferimento al documento

sopra citato, va aggiunto che esso è obbligatorio per tutti i conducenti, siano essi italiani, comunitari od extracomunitari, i quali si trovino a guidare di mezzi adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale.

In relazione a questi obblighi, il Comitato Centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con la Delibera del 27 gennaio 2005, n. 1/2005 ha precisato per ogni tipologia di contratto di lavoro di quali documenti devono

essere in possesso i conducenti.

Per prima cosa, è utile ricordare, seppur in forma sintetica quali siano le tipologie di rapporto individuate nella Delibera e quali documenti sia richiesto di custodire per ciascuna forma di lavoro.

- Lavoratori subordinati e soci lavoratori di società cooperativa con rapporto di lavoro subordinato: per i quali è richiesto l’originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga;
- Lavoratore comandato o distaccato: per il quale è richiesto l’o-

riginale o copia autentica della lettera di comando o di distacco e dell’ultimo foglio paga.

- Lavoratore con contratto di somministrazione: per il quale è richiesta copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l’impresa somministratrice e l’utilizzatore, in corso di validità.
- Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomi: per il quale è richiesto l’originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio individuale di paga.
- Titolare di impresa individuale: al quale è richiesta la patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.
- Socio di società di persone: al quale è richiesto il certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi.
- Collaboratore familiare: al quale è richiesto il certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi.
- Soci di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e)





della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (società): al quale è richiesto l'estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi.

- Amministratori di società di capitali: al quale è richiesto il certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi.

Esaminati i requisiti di regolarità per ogni tipologia di rapporto, è utile anche esaminare alcune previsioni legislative previste dal Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234, valide per tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata.

Durata prestazione di lavoro

Per quanto riguarda il tema della durata massima settimanale della prestazione di lavoro, essa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se, su un periodo di quattro mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. In sostanza, a periodo di lavoro in superamento dell'orario settimanale, dovranno essere compensati da periodi di minor prestazione lavorativa che portino comunque, la media al massimo di 48 ore settimanali. Tale previsione fa salva la possibilità che disposizioni stabilite dai

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro determinino una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro.

In ogni caso però il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate.

Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro.

Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto, ben sapen-



Lo studio GF Legal, con sede a Milano, Roma e Londra, opera da oltre 30 anni nell'ambito del diritto del lavoro e sindacale, delle relazioni industriali, della contrattazione individuale e collettiva, del diritto commerciale e societario rivolgendosi a imprenditori, HR, enti e associazioni.

Offre consulenze ad hoc, assicurando un'assistenza puntuale e precisa con soluzioni pragmatiche anche non convenzionali volte ad evitare il contenzioso e sempre nel massimo rispetto della riservatezza del cliente.

I founding partners sono:

- L'Avvocato Mario Fusani, giuslavorista e arbitro in materia di diritto del lavoro e sindacale, è negoziatore e coordinatore per i rinnovi di CCNL nazionali, territoriali e aziendali di diverse categorie. Tra i principali settori in cui opera segnaliamo: Metalmeccanico, Commercio, TLC, Editoria, Logistica ed Entertainment.

- L'Avv. Cristina Gandolfi è esperta di diritto commerciale e societario sia a livello giudiziale che consulenziale, con particolare attenzione alla contrattualistica ed alle problematiche di natura societaria nell'interesse di società, quotate e non, italiane ed estere. Segue imprese familiari, in particolare nelle fasi di trasformazione e di passaggi intergenerazionali. È Mediatore civile e commerciale/Mediatore Familiare/ Mediatore Aziendale

Il sito di riferimento dello Studio è www.gflegal.it

Pagina aziendale LinkedIn: @GF Legal

GF Legal



Avv. Mario Fusani



Avv. Cristina Gandolfi

do che la misurazione dell'attività di ogni autista di mezzi è affidata al cronotachigrafo, vale a dire lo strumento che organizza e monitora l'attività lavorativa e di riposo degli autisti professionisti e che dal 2018 deve essere digitale.

Riposi intermedi e lavoro notturno

Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza

un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Anche la questione del lavoro notturno ricopre uno spazio importante, tenendo conto che qualora sia svolto, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. Il lavoro notturno, inoltre, viene indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempre che il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Autotrasportatori e covid-19

Venendo ora ad alcune questioni molto attuali riguardanti il rapporto di lavoro dei conducenti di veicoli industriali, è necessario ricordare come, anche per le aziende di questo settore, trovi applicazione la normativa di prevenzione relativa

al Covid-19.

In questo senso, oltre a una delle prime Circolari (ad es. la n. 3190/2020 del Ministero della Salute), al Protocollo condiviso tra le Parti Sociali del 14 marzo 2020 sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, alle aziende del settore, è richiesto di rispettare l'obbligo di informazione sul corretto utilizzo e sulla gestione dei dispositivi di protezione individuale, quali a titolo esemplificativo: mascherine, guanti, tute.

A ciò, deve aggiungersi, la particolare attenzione cui sono chiamati i conducenti per quanto concerne la sanificazione e igienizzazione della cabina, a maggior ragione se il veicolo è condiviso con più autisti secondo le specifiche indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre al rispetto delle più elementari norme quali ad esempio: il suggerimento di permanere in cabina quando possibile, di areare la stessa con frequenza, limitando il più possibile l'accesso ad essa da parte di estranei. ■

LOGISTICA E SERVIZI ALLE IMPRESE



LOGISTICA
DI MAGAZZINO



TRASPORTO



CONFEZIONAMENTO
E PACKAGING



FACILITY
MANAGEMENT



CONSULENZA
IN AMBITO LOGISTICO



www.gruppolsg.it • info@gruppolsg.it

